



Prefettura di Rieti

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI**  
 Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
 C.F. e P.I. 00821180577

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**TRA**

*La Prefettura di Rieti*, con sede legale in Rieti, Piazza Cesare Battisti, 10 nella persona della Viceprefetto Vicario Reggente, Dr. Paolo Giovanni Grieco, per la carica domiciliato in Rieti, Piazza Cesare Battisti n. 10 (*per brevità Prefettura*);

**E**

*L'Azienda USL di Rieti*, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale, Dott.ssa Laura Figorilli, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42 (*per brevità Azienda*);

PREMESSO che nel territorio della provincia di Rieti sono giunti, e tuttora giungono, migranti richiedenti protezione internazionale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii. *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*;
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e ss.mm.ii. *"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1999 n. 286"*.

**RILEVATO che:**

- la Prefettura, stante l'eccezionale afflusso di migranti richiedenti protezione internazionale, intende tutelare la salute dei predetti attraverso una prima visita medica da effettuarsi con tempestività, anche a tutela dell'igiene e salute pubblica;
- l'Azienda, parimenti, intende rendere accessibili e fruibili i servizi sanitari per i predetti immigrati, promovendo la rimozione degli ostacoli di natura amministrativa che possono

costituire fattori di rischio per la salute dei medesimi e, di conseguenza, per tutta la comunità locale;

*Ciò premesso, le parti convengono:*

sottoscrivere il presente protocollo finalizzato, nei limiti delle specifiche possibilità tecniche e nel rispetto dei ruoli, alla realizzazione di un percorso per l'accoglienza temporanea di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

*Al tal fine le parti, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano:*

#### ART.1 - IMPEGNI GENERALI

1. ad attuare tutte le misure necessarie per portare a buon fine le azioni concordate, con riferimento sia ai compiti specifici, sia agli obiettivi generali;
2. ad improntare le proprie azioni ai criteri di professionalità, appropriatezza, trasparenza e tutela della riservatezza, rispettando ed ottemperando le prescrizioni contenute nelle normative vigenti;
3. ad attivare azioni di tutela della salute dei suddetti migranti, al fine di tutelare la salute del singolo e della popolazione intera;

#### ART. 2 - RUOLO DELLA PREFETTURA DI RIETI

La Prefettura, per il tramite degli Enti gestori cui i migranti saranno affidati, si impegna a comunicare all'Azienda i nominativi di cui trattasi. Gli Enti Gestori provvederanno, altresì, ad accompagnare gli stessi per le visite mediche presso le strutture aziendali.

#### ART. 3 - RUOLO DELL'AZIENDA USL DI RIETI

L'Azienda si impegna a velocizzare, quanto più possibile, le procedure per l'esecuzione di una valutazione sanitaria complessiva sullo stato di salute dei migranti richiedenti protezione internazionale, così da poter individuare eventuali situazioni di rischio per lo straniero e per tutta la popolazione. Tale valutazione comprende l'esecuzione, in sede di primo accesso, dei seguenti accertamenti ematochimici e strumentali, quali emocromo, PCR, GOT, GPT, HIV, PPD5, nonché di tutte le indagini che si riterrà opportuno richiedere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la visita specialistica infettivologica. Tale valutazione comprende esclusivamente l'esecuzione di accertamenti urgenti e non dilazionabili.

#### ART. 4 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE STRANIERI

L'Azienda, in sede di prima erogazione dell'assistenza, assegnerà agli immigrati un codice regionale, a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente), che viene inserito nella prescrizione al posto del codice fiscale ed è indispensabile per la registrazione delle prestazioni sanitarie rese.

#### ART. 5 - RIMBORSO SPESE SANITARIE

La Prefettura provvederà a rimborsare all'Azienda i costi sostenuti per le prestazioni sanitarie rese, in sede di primo accesso e purché rivestano carattere di assoluta urgenza, alle categorie di cui trattasi, previa presentazione della relativa parcella/fattura che sarà emessa sulla scorta della quantificazione degli esami/accertamenti di cui si specifica di seguito l'ammontare:

- Emocromo € 3,17
- PCR € 3,87
- GOT € 1.04
- GPT € 1,00
- HIV € 10,90
- PPD5 € 6,77
- RX torace € 15,49
- Visita specialistica infettivologica € 20,66

Gli importi di tutte le prestazioni, comprese quelle rese ai fini di eventuali ulteriori esigenze diagnostiche, saranno calcolati facendo riferimento sia al Nomenclatore Tariffario in vigore nella Regione Lazio (D.M. 22.07.1996 e s.m.i.) per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, sia alla DRG per le prestazioni rese in regime di ricovero e varieranno secondo gli aggiornamenti degli stessi.

#### ART. 6 - ESCLUSIONI

Dal presente protocollo sono escluse tutte le visite mediche ed i controlli sanitari in genere che saranno curati dagli Enti Gestori sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Prefettura dopo la presa in carico da parte di questi ultimi.

ART. 7 - DURATA

Il presente protocollo ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto, e potrà essere rinnovato e prorogato, mediante scambio di lettere tra i firmatari.

Letto approvato e sottoscritto.

Rieti, li 30/07/2016

**Prefettura di Rieti**

Viceprefetto Vicario Reggente

Dr. Paolo Giovanni Grieco



**Azienda USL di Rieti**

Il Direttore Generale

Dott.ssa Laura Figorilli

